

La responsabilità penale del minore

Avv. Francesco Trapella

*Assegnista di ricerca in Diritto processuale
penale (Università degli Studi di Ferrara)*

Adria (Rovigo), 2 febbraio 2018

Cyberbullismo

(di nuovo, l'art. 1. comma 2, l. n. 71 del 2017)

Art. 1
Finalita' e definizioni

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualsunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

In **rosso**, la descrizione della condotta.

In **blu**, la modalita' e gli strumenti di realizzazione.

In **verde**, l'intento dell'autore



Cyberbullismo

Dalla definizione al codice penale

- ▶ **Tutte** le condotte descritte dall'art. 1, comma 2, l. n. 71 del 2017 possono integrare reati:
 - molestie
 - atti persecutori
 - diffamazione
 - maltrattamenti
 - pornografia minorile
 - ecc.



Cyberbullismo

Dalla definizione al codice penale

► Cass., sez. III, 18.02.2016, n. 11675

1. Con sentenza del 10/11/2014, il Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. R.E.M., L.S., B.D., F.L., D.S.M., M.G. U., E.J., G.A., Ma.

M., Sa.An. e Bo.Fr. in ordine ai reati loro ascritti (art. 600 ter c.p., comma 4, ad eccezione di Bo., imputato ex art. 600 quater c.p.), perchè il fatto non sussiste; il Collegio, preso atto della condotta pacificamente tenuta da tutti, quale l'aver ceduto ad altri (ed il Bo. detenuto) fotografie pornografiche raffiguranti la minore D.L.V., rilevava che l'art. 600 ter c.p., comma 4, sanziona sì la cessione di materiale pedopornografico, ma a condizione che lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raffigurato, come si desume dal richiamo - contenuto nella medesima disposizione - al "materiale di cui al comma 1", che tale presupposto richiede espressamente, distinguendo "l'utilizzatore" dal minore utilizzato. Nel caso di specie, invece, le immagini erano state riprese in autoscatto direttamente dalla minore, di propria iniziativa e senza l'intervento di alcuno, e dalla stessa volontariamente cedute ad altri (e, da questi, ad altri ancora), sì che la giovane non poteva ritenersi "utilizzata" da terzi soggetti; dal che, l'impossibilità di inserire la fattispecie concreta nell'ipotesi di reato ascritta, pena una palese analogia in malam partem.



Tizio e Caia, minorenni, hanno un rapporto sessuale. Tizio lo riprende senza nulla dire a Caia, e mostra il film all'amico Sempronio, minore, che, a sua volta e sempre di nascosto, se lo manda sul proprio telefonino per poi diffonderlo ad altri amici comuni, a scopo di "scherzo" verso Tizio e Caia.
E' il reato previsto dall'art. 600-ter c.p.???

Cyberbullismo

Dalla definizione al codice penale

► Atti persecutori (*cd. stalking*) art. 612bis c.p.

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato⁽²⁾, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ^{(3) (4)}.


Non solo tra ex *partner*, ma anche tra colleghi di lavoro, tra vicini di casa (v. “*stalking* di quartiere” in un recente caso a Ferrara) e anche tra compagni di scuola. La norma, infatti, dice “chiunque” (agente) e “taluno” (persona offesa).



Cyberbullismo

Dalla definizione al codice penale

► Diffamazione ... a mezzo *Facebook*



27esimaora.corriere.it (23.11.2016)



Anche **la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone**, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che **la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento**, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p. **Diffamazione aggravata (= mezzo stampa)**

Cass., sez. I, 8.06.2015, n. 24431

La responsabilità penale del minore

Le condotte descritte dall'art. 1, comma 2, l. n. 71 del 2017 si traducono in condotte penalmente rilevanti


L'autore di tali condotte è un minore, per il quale la giustizia penale si comporta secondo regole in parte diverse da quelle applicabili ai maggiorenni

Occorre approfondire le linee più generali della giustizia penale minorile, così da applicarle ai casi di *cyberbullismo* ... anche in una duplice ottica di recupero del reo e di tutela dell'offeso.

Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ **Obbligo di denunciare il fatto-reato all’Autorità giudiziaria**
 - Dirigente scolastico: è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. (egli esercita una funzione pubblica amministrativa, *“caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*);
 - Altro personale scolastico (docente e non), come costantemente riconosciuto dalla Cassazione (Cass., 6587/1991, 2790/1992, 6685/1992 ...)

Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico



Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ Quando un fatto è perseguibile a querela o d'ufficio???
- È il codice penale (o altra legge penale che regola la fattispecie) a dirlo ...
- ... si pone, però, un problema di sussunzione (riconduzione del fatto concreto alla norma astratta)

Es. Durante l'orario scolastico, l'alunno Tizio, per mezzo del proprio cellulare, pubblicava sulla propria pagina *Facebook* frasi ingiuriose verso l'alunno Caio e la sua famiglia. Fatto concreto riconducibile alla norma astratta (art. 595, comma 3, c.p. sulla diffamazione aggravata).




Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ **Caso:** appena finite le lezioni, ancora in ambiente scolastico, insorge una lite tra gli alunni Tizio e Caio, nel cui ambito Tizio sferra un pugno in pieno volto a Caio. Quest'ultimo si reca in Ospedale: la prognosi è di 7 giorni. Trascorso il periodo, persistono i dolori al naso di Caio, che si sottopone, così, a visite più approfondite. Dai nuovi esami, emerge una frattura che ha determinato la deviazione del setto nasale. Tra le conseguenze v'è pure la diminuzione della capacità olfattiva. È necessario, allora, un intervento di settoplastica, pur con prognosi di permanente indebolimento del senso.



Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ Di che reato si tratta???
 - Lesione *lievissima* (art. 582, comma 2, c.p.), se dalla condotta deriva *“una malattia nel corpo o nella mente”* di durata non superiore ai venti giorni. Il reato è perseguibile a querela.
 - Lesione *grave* (art. 583, comma 1, n. 2, c.p.) se *“il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso”*. Il reato è perseguibile d’ufficio.
- ▶ Il fatto inizialmente sembrava riconducibile ad una fattispecie perseguibile a querela, e dopo (in seguito agli approfonditi esami medici) ha acquisito i connotati di un reato perseguibile d’ufficio.



Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ **E il personale scolastico???** Il fatto è avvenuto entro il perimetro della scuola, appena terminate le lezioni.
 - Se il fatto è perseguibile a querela: se il personale scolastico denuncia il fatto all'Autorità, ma la persona offesa non sporge querela, il procedimento penale non prosegue utilmente.
 - Se il fatto è perseguibile d'ufficio: dalla denuncia del personale scolastico prende il via il procedimento penale.



Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

- ▶ E chi stabilisce se il fatto è riconducibile ad una fattispecie perseguibile a querela o d'ufficio???
- L'Autorità Giudiziaria, indagante o giudicante, e non il pubblico ufficiale (qui, il personale scolastico).
- Ecco perché *“Presupposto del concretizzarsi dell'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria è l'esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circa l'esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecie illecita. I giudizi di valore complementari al 'fatto tipico', vale a dire antigiuridicità e dolo, competono invece in via esclusiva all'autorità giudiziaria” (Cass., sez. VI, 06.02.2014, n. 12021)*

Obbligo di denuncia da parte del personale scolastico

► Quindi, nel caso della lite tra Tizio e Caio ...

Appresa la notizia della lite e del pugno sferrato da Tizio verso Caio, il personale scolastico avrebbe dovuto in ogni caso segnalare il fatto all'Autorità competente.

Infatti ... “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro” (art. 361, comma 1, c.p.)

Vero è che il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia commette reato solo se tace un reato perseguibile d'ufficio (art. 361, comma 3, c.p.) ... ma a volte può capitare che un fatto appaia inizialmente come perseguibile a querela e, solo in un momento successivo, sia qualificato diversamente, come perseguibile d'ufficio.

Il procedimento penale minorile

- ▶ Perché sottolineare così a lungo l'obbligo di denuncia da parte del personale scolastico?
Perché, se il reato è commesso a scuola, è dalla denuncia del personale scolastico che prende il via il procedimento penale a carico del minore.



Il procedimento penale minorile

- ▶ Regolato dal d.P.R. n. 448/1988
- ▶ Si tratta del procedimento finalizzato ad accertare la penale responsabilità dei minorenni imputabili
- ▶ Si compie di tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio.



Il procedimento penale minorile


► Chi è il minore imputabile???

Età	Imputabilità (cioè, in base all'art. 85 c.p., la capacità di intendere e di volere al momento del fatto-reato)
< 14 anni	Presunzione assoluta di non imputabilità
14 - 18 anni	Il Giudice (= il Tribunale per i Minorenni) valuta, caso per caso, l'imputabilità del soggetto
> 18 anni	Presunzione relativa di imputabilità

Il procedimento penale minorile


► Prima fase: indagini preliminari

- **Funzione esplorativa:** raccogliere elementi in grado di dimostrare se il fatto è avvenuto, come è avvenuto e chi lo ha commesso.
- **Soggetti:** Pubblico Ministero (*Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni*) e Polizia Giudiziaria.
- **Epilogo:** se le indagini dimostrano che non si è compiuto un fatto penalmente rilevante, archiviazione. Diversamente, richiesta di rinvio a giudizio.



Il procedimento penale minorile


- ▶ **Seconda fase: udienza preliminare**
 - Momento centrale del procedimento penale minorile (valutazione della personalità del minore, ricerca di soluzioni alternative al processo nell'interesse del minore e, solo nel caso in cui tali alternative non siano rinvenibili, vaglio dell'accusa e, qualora essa sia fondata, rinvio a giudizio).



Il procedimento penale minorile

► Terza fase: il giudizio

- Procedimento probatorio (richiesta, ammissione, acquisizione e valutazione della prova)
- Decisione (proscioglimento/condanna)
- Eventuali impugnazioni (appello e ricorso per cassazione)



Il procedimento penale minorile

- ▶ **Quali alternative al processo???**
 - Tenuità del fatto
 - Messa alla prova
 - Perdono giudiziale
- ▶ **Perché alternative al processo???**
 - Perché lo scopo primario del procedimento penale minorile è il recupero del minore e, quindi, la sua risocializzazione.




Il procedimento penale minorile

- ▶ **Tenuità del fatto:** se la gravità del reato non è significativa, è inutile fare vivere al minore il trauma del processo.



Il procedimento penale minorile

- ▶ **Messa alla prova:** strumento di risocializzazione e di mediazione penale (= bilanciamento dei rapporti tra imputato e persona offesa, con il coinvolgimento dello Stato).



Il procedimento penale minorile

- ▶ **Perdono giudiziale:** lo Stato “chiude un occhio” di fronte al minorenne che abbia commesso un reato, laddove la pena da applicarsi non superi i 2 anni e vi sia una prognosi favorevole di non recidivanza. Estingue il reato.



Il procedimento penale minorile


- ▶ Perché parlarne in un corso sul *Cyberbullismo???*
 - Il procedimento penale minorile, per come è stato concepito, aspira al recupero del minore, anche attraverso la mediazione penale.
 - La mediazione penale è uno strumento di (ri)avvicinamento tra imputato e persona offesa, che favorisce l'attivarsi del primo a favore della seconda. Da tanto deriva la comprensione del disvalore legato al reato commesso.



Il procedimento penale minorile

- ▶ Mediazione particolarmente utile nelle dinamiche di gruppo ricollegabili al fenomeno del bullismo.

Schema raffigurante la legge del più forte. Il *leader* sottomette un soggetto intermedio che, a propria volta, sottomette la vittima "finale". È un tipico esempio di dinamica interna ad un gruppo "di bulli". Un rimedio utile è, appunto, la mediazione tra i soggetti coinvolti nella dinamica.



Il procedimento penale minorile

► In definitiva ...

Giudizio penale per i maggiorenni: ispirato ad una logica ibrida *retributiva* (= finalizzata all'accertamento del fatto e alla sanzione del colpevole) e *riparativa*. La mediazione penale, in verità, è un obiettivo, ancora, secondario del processo.

Giudizio penale per i minorenni: ispirato ad una logica *preminentemente riparativa*. La mediazione penale è il primo obiettivo del processo e l'accertamento occorre solo se non è possibile evitare il giudizio mediante altri interventi di risocializzazione dell'imputato.

Fine.
Grazie a tutti!